

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 107 13 1 LUG 2020

Oggetto: Divieto di vendita e somministrazione in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro di bevande nel Comune di Ischia dopo le ore 21,00.

IL SINDACO

VISTO:

- ✓ il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- ✓ il comma 7 bis dell'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
- ✓ il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito nella L.14 luglio 2020 n.74;
- ✓ le linee guida per la ripresa delle attività economiche ratificate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.

VISTA: la Legge 30 marzo 2001, n.125;

CONSIDERATO:

- che, nel corso della stagione turistica ed in particolare nelle settimane del mese di Agosto, possono verificarsi soprattutto nelle ore serali e notturne, assembramenti presso gli esercizi pubblici (bar - ristoranti - discoteche) nonché presso gli esercizi di vicinato al dettaglio alimentare, e che l'abuso di alcolici e l'uso di contenitori di vetro (bottiglie e bicchieri) da parte dei giovani avventori può generare episodi di violenza nel cui ambito l'uso di bicchieri, contenitori e bottiglie di vetro, rappresenta un pericolo gravissimo per la incolumità e la sicurezza degli stessi e dei passanti, anche a causa del maggior afflusso di giovani tra i quali numerosi minorenni;
- che è compito dell'Amministrazione adottare ogni iniziativa volta quantomeno a disincentivare il consumo di alcolici e superalcolici in contenitori di vetro pericolosi per la incolumità in caso di lite, soprattutto nelle ore serali/notturne;

TENUTO CONTO che al pericolo per la salute pubblica derivante dall'abuso di bevande alcoliche si aggiunge il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e l'igiene, aggravato dalla

presenza di numerose bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro abbandonati nelle piazze e lungo le strade del Comune con pregiudizio per il decoro e l'igiene urbana;

RITENUTO necessario, al fine di prevenire e contrastare comportamenti che creano rischi per l'incolumità delle persone e di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, determinando lo scadimento della qualità urbana, di limitare alle ore 21,00 l'orario entro il quale è permessa la vendita per asporto in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro di bevande in tutto il territorio del Comune di Ischia, con obbligo di utilizzo a partire dalle ore 21.00 esclusivamente di contenitori biodegradabili.

ORDINA

1. E' vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro presso gli esercizi pubblici (bar - ristoranti - discoteche), gli esercizi di vicinato al dettaglio alimentare nonché presso le attività artigianali autorizzate alla vendita delle bevande, dalle ore 21,00 e fino all'orario di chiusura dei predetti esercizi commerciali in tutto il territorio del Comune di Ischia, con obbligo di usare esclusivamente contenitori biodegradabili;
2. Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali (Bar e Ristoranti) e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico e con obbligo di vigilanza a carico dell'esercizio commerciale, sempre nel dovuto rispetto delle regole del distanziamento sociale di cui alle relative Linee Guida attuative del DPCM del 17.05.2020. Resta fermo il divieto di cui al comma 1 sia all'interno che all'esterno nelle aree pubbliche di pertinenza, per gli esercizi di tipo C (Discoteche).
3. E' sempre consentita la vendita per asporto laddove la consegna delle bevande presso domicilio privato avviene a cura degli esercizi commerciali; è altresì sempre consentita la vendita per asporto di prodotti artigianali e souvenir (a titolo esemplificativo e non esaustivo: limoncelli, rucolini etc..)
4. Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali" come previsto dalla Delibera di C. C.n. 36/03; ai sensi dell'art.16 della Legge 16.01.03 n.3 con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689 salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 CP. con l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5000,00 con pagamento in misura ridotta pari a euro 1000,00.
5. Se la violazione degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata e determina grave pericolo per la sicurezza urbana o per la quiete pubblica, può essere disposta l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore a partire dalle ore 21.00 del 01 Agosto 2020 e resterà in vigore fino al 15 Settembre 2020 salvo proroga.

Le ordinanze precedenti restano in vigore nella parte non contrastante con la vigente ordinanza.

La Polizia Municipale e le altre forze di polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza procedendo, in caso di inosservanza, anche ai sensi dell'art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune;

Della adozione della presente ordinanza sarà data notizia attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune e sugli organi di informazione locale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania entro il termine di giorni 60 decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo.

Ischia,

31 LUG 2020

IL SINDACO
Dott. Vincenzo Ferrandino

